

Prot. 330/F1

Al Sindaco  
Al Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP.  
del Comune di Novi Velia  
Via Croce  
84060NOVI VELIA (SA)  
Trasmissione a mezzo mail all'indirizzo  
*info@comune.novivelia.sa.it*  
e pec all'indirizzo  
*utcnovi@asmepec.it*

### **ATTO DI INVITO E DIFFIDA**

L'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona del suo Presidente Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Matteo Di Cuonzo,

#### **PREMESSO CHE**

- Lo scrivente Ordine ha di recente appreso che con delibera di G.C. n. 96 del 18.12.2014 e determina del Settore Tecnico – LL.PP. n. 132 del 30.12.2014, Codesta Amministrazione, al fine della costituzione di un parco progetti da candidare al conseguimento di finanziamenti pubblici, ha stabilito di procedere all'individuazione di professionisti esterni per l'affidamenti dei relativi incarichi di progettazione, con previsione di pattuizione del pagamento dei compensi all'ottenimento del finanziamento dell'opera;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la previsione di subordinazione del pagamento dei compensi professionali al conseguimento del finanziamento è illegittima, in quanto tuttora sussistente il divieto di cui all'art. 92 co. I del D. Lgs. 163/06, secondo cui *“Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della*

*progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata”;*

**- la perdurante vigenza di tale divieto, infatti, sussiste anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 223/2006 conv. con L. 248/2006, come più volte ribadito dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (si c.f.r., tra le tante, determinazione 4/2007; deliberazioni 125/2007, 33/2009 e 34/2012) e dal Giudice Amministrativo (si cfr. TAR Puglia – Lecce n. 577/2010; TAR Lazio – Roma n. 5606/2012);**

- né vale a legittimare l'operato di Codesta P.A. il richiamo a talune, inconferenti sentenze della Cassazione Civile, che afferiscono alternativamente a rapporti instaurati tra privati ovvero a fattispecie antecedenti l'entrata in vigore del divieto di subordinazione dei compensi all'ottenimento del finanziamento e, pertanto, **non sono affatto relative all'efficacia delle norme del Codice dei Contratti Pubblici al cui rispetto sono obbligate le PP.AA.;**

#### INVITA E DIFFIDA

Il Comune di Novi Velia, in persona del Sindaco e del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP., ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ad annullare, nell'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa, gli atti in premessa indicati ed a rinnovare il relativo procedimento, emendato dai vizi sopra rilevati.

Salerno, lì 19/02/2015

Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario  
(Arch. Matteo di Cuonzo)

Il Presidente  
(Arch. Maria Gabriella Alfano)